



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2
88022-Curinga(CZ)
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

ORDINANZA Nr. 40 DEL 01.06.2018

**OGGETTO: INFIORATA E PROCESSIONE CORPUS DOMINI
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE
REGOLAMENTAZIONE VIABILITA'**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POLIZIA LOCALE

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la **circolazione** dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Don Franco Decicco Parrocchia S. Giovanni Battista	Protocollo	Nr. 3442	Data	31.05.2018
Località	Acconia di Curinga, sulle seguenti vie: Via L. Toseda – Via G. Bruno - Via Prato S. Irene – Via G. Pascoli – Via Principi Ruffo – Via Giovanni XXIII - Via Prato S. Irene - Via D. Alighieri, arrivo in Piazza S. Giovanni.				
Periodo di validità	DOMENICA 03 GIUGNO 2018				
Orario di validità	Dalle ore 19:00 alle ore 22:00 e comunque fino al termine della processione.				
Motivo	Svolgimento processione Corpus Domini Acconia di Curinga				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale nr. 1 del 29.01.2018 di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

ORDINA

1. **L'istituzione del divieto di circolazione**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **LIMITATAMENTE AL TEMPO DEL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE**, nella seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Acconia di Curinga, sulle seguenti vie: Via L. Toseda - Via Prato S. Irene – Via G. Pascoli – Via Principi Ruffo – Via Giovanni XXIII - Via Prato S. Irene - Via D. Alighieri – arrivo in Piazza S. Giovanni.				
Periodo di validità	DOMENICA 03 GIUGNO 2018				
Orario di validità	Dalle ore 19:00 alle ore 22:00 e comunque fino al termine della processione.				

Nelle Vie adiacenti o confluenti con quelle interessate dal passaggio della processione religiosa, il traffico sarà limitato o deviato, a seconda delle esigenze, a cura del Comando di Polizia Municipale, per garantire un ordinato e sereno svolgimento della stessa.

Dovrà essere garantito, inoltre, a cura degli organizzatori, un costante ed attento controllo di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, in modo particolare nelle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della processione, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della processione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere portata al seguito ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- **Comando Stazione Carabinieri di Curinga ;**
- **Don Franco Decicco, Parrocchia S. Giovanni Battista – Acconia di Curinga.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 01.06.2018

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale F.to Vice Com. Cannella Antonino
